



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZUMPARNO (CS) E DI CERZETO (CS) E PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di _____, i signori: _____ sindaco e legale rappresentante del Comune di Zumpano e _____ Sindaco e legale rappresentante del Comune di Cerzeto

PREMESSO

- che l'art. 30 del TUEL 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del TUEL 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'agenzia;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio individuando il sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Sindaco del Comune di Zumpano, con Deliberazione adottata con i poteri del C.C. n. _____ del _____, e il sindaco del Comune di Cerzeto con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____, esecutive ai sensi di legge, hanno deliberato la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 465 del 4.12.1997;
- che ai sensi dell'art. 30 del TUEL 20 agosto 2000 n. 267, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità.

I comuni di Zumpano (CS) cl IV e Cerzeto (CS) cl IV, ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera professionale di un solo segretario anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

Art. 2 – Comune Capofila

Il Comune di Zumpano è individuato quale comune capofila ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2020.

Art. 3 - Nomina del Segretario Comunale

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del sindaco del Comune di Zumpano quale Comune capofila.

Il comune capofila provvederà a richiedere il Segretario Supplente in caso di assenza del segretario titolare.

Competeranno al Comune capofila gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari ecc, nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - Prefettura di Catanzaro - Ex Ages, e ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del cda dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.150/99, 164/2000 del cda dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.4- Svolgimento del servizio

Il Segretario Comunale svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo seguente:

- presso il Comune di Zumpano per un totale di 18 ore settimanali ;
- presso il Comune di Cerzeto per un totale di 18 ore settimanali.

Oltre al normale orario di lavoro , il Segretario Comunale è tenuto comunque ad assicurare le prestazioni lavorative per tutte le riunioni degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e degli adempimenti previsti per assicurare efficacemente il servizio di Segreteria Comunale.

Art. 5 – Durata e scioglimento

La durata della presente convenzione viene stabilita per un periodo di anni uno a decorrere dalla data di presa servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovata tacitamente per uguali periodi. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capofila.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente la sua durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali convenzionate;
- 2) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare;

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento dovrà essere data immediata comunicazione a cura del comune Capofila al Ministero dell'Interno – Prefettura di Catanzaro ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e provinciali, affinché la stessa possa attivare il procedimento per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

Art. 6 Decorrenza effetti

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario Comunale assegnato con provvedimento della Prefettura di Catanzaro Ex Ages.

Art. 7– Forme di consultazione.

Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale, il Sindaco del Comune di Zumpano si impegna ad assicurare opportuna e preventiva informazione al Sindaco del Comune di Cerzeto.

Art.8 Trattamento economico

Compete al Segretario Comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Allo stesso Segretario, a compensazione del maggiore lavoro, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di categoria (art.45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001), spetterà un'indennità aggiuntiva pari al 25% dello stipendio in godimento.

Resta a carico dei singoli comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art 42 CCNL del 16.05.2001, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione e spese viaggio.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere

strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 9- Rapporti finanziari.

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione degli oneri con riferimento all'apporto temporale di cui ogni ente fruisce.

Il Comune capofila imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare.

Il riparto spese avverrà proporzionalmente alle ore di servizio:

50% Comune di Zumpano-capofila

50% Comune di Cerzeto

Il Comune di Zumpano provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, tanziano i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato, quali quote di concorso a proprio carico, le quali saranno, improrogabilmente, versate, mensilmente, al Comune Capofila.

Restano salvi eventuali successivi conguagli per ulteriori spese maturate e maturande anche in ragione dell'applicazione del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.

In tal caso le somme dovranno essere corrisposte entro un mese dalla relativa richiesta da parte del Comune Capofila.

Art. 10- Obblighi e garanzie.

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del Servizio di Segreteria e di mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario titolare di Convenzione.

La presente convenzione unitamente alle deliberazioni del Sindaco del Comune di Zumpano e del Consiglio Comunale di Cerzeto, verrà, a cura del Comune capofila, trasmessa al competente Ufficio della Prefettura di Catanzaro - Ex Ages per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Norme finali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.

Il Sindaco del Comune di Zumpano

Il Sindaco del Comune di Cerzeto